|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: c5marche@lnd.it  **pec**: c5marche@pec.figcmarche.it  **Telegram:** https://t.me/lndmarchec5 |
| Stagione Sportiva 2022/2023  Comunicato Ufficiale N° 132 del 20/06/2023 | |

**CALCIO A CINQUE**

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc66891190)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc66891191)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc66891192)

[COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 1](#_Toc66891193)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 2](#_Toc66891194)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**LETTERA PRESIDENTE ABETE**

**Si allega la lettera del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete sulla riforma dell’ordinamento sportivo.**

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

**PLAYOFF ASSEGNAZIONE N. 4 POSTI COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B**

***Stralcio C.U. n° 1157 del 30/05/2023***

…omissis…

**RISULTATI GARE**

27/05/23 1/A AUDAX 1970 S.ANGELO CALCIO A CINQUE FORLI’ 0 – 4

…omissis…

***Stralcio C.U. n° 1173 del 06/06/2023***

…omissis…

**RISULTATI GARE**

03/06/23 1/R CALCIO A CINQUE FORLI’ AUDAX 1970 S.ANGELO 1 – 6

…omissis…

***Stralcio C.U. n° 1193 del 11/06/2023***

…omissis…

**RISULTATI GARE**

10/06/23 1/A AUDAX 1970 S.ANGELO MSG RIETI 2 – 7

…omissis…

***Stralcio C.U. n° 1206 del 06/06/2023***

…omissis…

**RISULTATI GARE**

19/06/23 1/R MSG RIETI AUDAX 1970 S.ANGELO 6 – 3

…omissis…

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**PORTALE SERVIZI - FIGC - ANAGRAFE FEDERALE PER ISTANZE DI FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE E/O CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CONFERIMENTI D'AZIENDA, STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Si informano le Società che la F.I.G.C, al fine di rendere pienamente operativa la piattaforma di Anagrafe Federale sta attivando, sul portale servizi FIGC, collegandosi all’URL <https://anagrafefederale.figc.it> il servizio di presentazione delle pratiche di cui in oggetto.

Si informa che:

Dal **12.06.2023** verrà attivato il servizio delle seguenti tipologie di pratiche:

- Cambio di denominazione sociale

- Trasferimento di sede sociale

- Cambio di denominazione sociale e trasferimento sede sociale

- Fusione

- Scissione

- Conferimento di azienda.

Dal **01.07.2003** verrà attivato il servizio delle seguenti tipologie di pratiche:

- Affiliazione

- Variazione organigramma

- Altre pratiche varie

Si rende noto che soltanto dal 12.06.2023 ogni società, che dovrà effettuare una delle variazioni sopra indicate, dovrà accedere a <https://anagrafefederale.figc.it>, attivare l’utenza e seguire le istruzioni presentate nelle schermate successive.

Per l’attivazione dell’utenza si dovrà utilizzare l’indirizzo email del Legale Rappresentante della Società.

Le operazioni che dovranno essere effettuate saranno:

1. Inserire l’email del Legale Rappresentante e premere il pulsante “invia codice di verifica”

2. Accedere all’email e prendere nota del codice di verifica

3. Inserire il codice di verifica ed impostare la password

4. Tornare in home page, premere accedi ed inserire le proprie credenziali; username; email del Legale Rappresentante; password come impostata.

Al deposito della prima pratica ogni Società dovrà compilare le seguenti informazioni:

- Ragione sociale/denominazione (come registrata all’Agenzia delle Entrate)

- IBAN

- Codice univoco di fatturazione elettronica.

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma Portale Servizi F.I.G.C. è disponibile un supporto tecnico all’indirizzo [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)

La società potrà controllare nel Portale Servizi F.I.G.C. il percorso della pratica, la richiesta di eventuali integrazioni di documenti e la segnalazione degli errori fino all’eventuale parere negativo o positivo del Comitato Regionale, della L.N.D. e quello finale della F.I.G.C.

Si rammenta che la FIGC, su istanza della LND, ha derogato alle disposizioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 NOIF per la stagione sportiva 2023/2024 con proprio Comunicato Ufficiale n. 162/A del 20 aprile 2023, riportato dalla LND su proprio Comunicato Ufficiale n. 314 di pari data, di seguito menzionato.

Si ritiene utile, oltre che condividere i contenuti della documentazione allegata, richiamare l'attenzione su alcuni aspetti importanti:

1) Il monitoraggio e la regolare revisione degli indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata delle Associate, **nonché il costante aggiornamento degli organigrammi societari** nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Ove intervenissero variazioni è necessaria una tempestiva modifica, da parte della Società interessata, dei dati immessi nel portale servizi FIGC Anagrafe Federale, con successivo processo di lavoro da parte dei Comitati/Dipartimenti/Divisione. Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. **Tale informazione è condizione per l'affiliazione**.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile avranno cura di verificare con continuità i dati contenuti nelle anagrafiche dei componenti del Consiglio Direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale delle proprie Società e, in caso di variazioni, provvedere all'immediata ratifica, con particolare attenzione alla durata e alla carica di:

- nome, cognome e Codice Fiscale del Presidente/Legale Rappresentante (obbligatorio);

- nome, cognome e Codice Fiscale del Vice Presidente (obbligatorio);

- nome, cognome e Codice Fiscale del Commissario (obbligatorio, laddove presente);

- nome, cognome e Codice Fiscale di almeno un Consigliere (obbligatorio);

- nome, cognome e Codice Fiscale del Responsabile (obbligatorio, laddove presente);

- nome, cognome e Codice Fiscale del Proboviro (obbligatorio, laddove presente);

- nome, cognome e Codice Fiscale del Revisore (obbligatorio, laddove presente);

- codice fiscale e/o partita IVA della Società;

- composizione del Consiglio Direttivo (dovrà coincidere il dato caricato sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale con quanto riportato nell'Atto Costitutivo / Statuto / verbali di modifica caricati sul medesimo portale). **Si ricorda che è previsto un numero minimo di 3 componenti, tranne nei casi in cui è presente un Commissario o un Amministratore Unico**;

nome, cognome e Codice Fiscale dell'Amministratore Unico (obbligatorio, laddove presente);

- natura giuridica della Società;

- data di costituzione della Società;

- indirizzo della sede sociale;

- indirizzo per la corrispondenza;

- indirizzo di posta elettronica ordinaria;

- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

2) Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (Registro 2.0 C.O.N.I.) si trasmette il link dove poter scaricare i relativi regolamenti ed effettuare la relativa iscrizione, a valere per la Stagione Sportiva 2023/ 2024 : <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>.

3) Con riferimento al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si ricorda che i dati delle Società verranno inviati dalla FIGC direttamente a Sport e Salute con il rinnovo dell'affiliazione e ad ogni successiva modifica dei dati che le Società effettueranno sul portale servizi FIGC Anagrafe federale. L'accesso al Registro di Sport e Salute dovrà essere effettuato tramite il portale dedicato, reperibile al seguente link: <https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/>.

È vivamente raccomandato alle Società di verificare l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute agli inizi di ogni nuova stagione sportiva sul citato portale dedicato. Per quanto attiene al Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, si rimanda al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 297 del 30 Marzo 2023.

4) Con riguardo alla documentazione che le Società dovranno produrre e caricare sul portale Servizi FIGC Anagrafe, si richiama l'attenzione sulla novità introdotta a partire dalla S.S. 2023/2024, **ossia il modulo di avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'operazione effettuata e la relativa ricevuta di consegna per quanto attiene ai cambi di denominazione, cambi di sede, fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda.**

5) Giova ricordare che i portali web non riconoscono il contenuto dei documenti .pdf caricati nelle apposite sezioni, pertanto, si richiama l'attenzione sulla verifica della correttezza di tali documenti.

Si invitano le Società a rinominare i file .pdf in modo adeguato e cioè corrispondente al contenuto del documento (es. "Statuto ASD XXXX .pdf", ecc.).

Per quanto attiene il portale LND delle Società, l'Ufficio Sistemi Informativi LND provvederà a far data dal 1° luglio 2023 a disattivare le funzioni relative ai dati societari, all'organigramma societario e al caricamento dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei verbali assembleari di modifica dello Statuto e dell'organigramma.

**Le predette operazioni dovranno essere effettuate dalle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale. Il portale LND delle Società resterà attivo per tutte le altre funzioni già in essere.**

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Società sportive sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portate, per eventuali problemi di carcamento dei docuimenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzso [supprtotecnico@figc.it](mailto:supprtotecnico@figc.it)

Si allega:

* Slide sulle normative Anagrafe FIGC
* Slide sulle attività operative nel Portale Servizi FIGC
* Guida rapida

**AUTORIZZAZIONE TORNEI**

Il Comitato Regionale Marche ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei organizzati dalle Società sportive, approvandone i regolamenti:

**TORNEI L.N.D.**

Denominazione Torneo: **1° TORNEO “FederCUSI”**

Periodo di svolgimento: 19.06 – 21.06.2023

Categoria: Calcio a 5 Femminile

Organizzazione: C.U.S. CAMERINO A.S.D.

NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Decisione n. 14/TFT 2022/2023 relativa al**

**deferimento Prot. 28187/523 pfi 22-23/PM/ag del 23 maggio 2023**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dr. Valentina Pupo– Componente

Avv. Francesco Paoletti - componente

nella riunione del 12 giugno 2023, ha pronunciatoa seguito del deferimento n. 28187/523 pfi 22-23/PM/agdel 23 maggio 2023 a carico di DE RUGGIERO GIORGIO e A.S. REAL SAN GIORGIO la seguente decisione.

**Il deferimento**

Con provvedimento del 23 maggio 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1.- il sig. **Giorgio De Ruggiero**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Real San Giorgio:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 108, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2022 - 2023, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Real San Giorgio, subordinato la concessione del trasferimento del calciatore sig. Stefano Lignite dalla società A.S. Real san Giorgio alla società A.S.D. San Giorgio, al pagamento da parte dello stesso della somma di € 2.500,00;

2.- la società **A.S. Real San Giorgio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giorgio De Ruggiero, così come indicati e descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con provvedimento del 23 maggio 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

In data 7 giugno 2023 il signor De Ruggiero Giorgio in proprio ed in qualità di Presidente della A.S.D. Real San Giorgio ha inviato una memoria difensiva, allegando alla stessa alcuni documenti, nella quale ha richiesto il rigetto del deferimento ed in via istruttoria, ove ritenuto necessario ai fini del decidere l’audizione di alcuni testimoni su diverse circostanze di fatto; con la stessa memoria sono stati nominati quali difensori dei deferiti, congiuntamente e disgiuntamente gli avvocati Giancarlo e Massimo Nascimbeni

**Il dibattimento**

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti il rappresentante della Procura federale, il signor De Ruggiero Giorgio, in proprio e quale Presidente della società deferita ed il loro difensore avvocato Giancarlo Nascimbeni, anche in sostituzione dell’avv. Massimo Nascimbeni.

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Il difensore dei deferiti ha ribadito quanto argomentato nella memoria difensiva depositata in atti, riportandosi alle conclusioni in essa precisate, e quindi chiedendo il proscioglimento dei deferiti, “... *in via principale perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e, subordinatamente, per assoluta carenza di prova agli atti della verificazione del fatto contestato e/o della sua commissione;* “ ha infine richiesto la ammissione delle istanze istruttorie formulate, ove ciò fosse stato ritenuto opportuno o necessario dal Tribunale.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento debba essere accolto in quanto il materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale nelle indagini condotte è tale da non lasciare dubbi in merito a quanto accaduto.

Infatti la tesi accusatoria formulata da Lignite Stefano nel suo esposto e da egli ribadita in sede di audizione risulta essere stata confermata in maniera precisa e dettagliata dalle dichiarazioni effettuate, sempre in sede di audizione, da Ciuti Fabrizio, il quale ha confermato:

- che nel mese di novembre 2022 il Lignite gli ha chiesto consiglio in merito alla sua volontà di lasciare la società A.S. Real San Giorgio per trasferirsi presso la A.S.D. Sangiorgio, di cui il Ciuti era un dirigente;

- che il De Ruggiero, presidente della A.S. Real San Giorgio, richiesto di effettuare il trasferimento ha chiesto una contropartita tecnica che la A.S.D. Sangiorgio non era in grado di effettuare;

- che nell’approssimarsi della scadenza dei termini per gli svincoli e dietro le insistenze del Lignite il De Ruggiero ha chiesto al Lignite per consentire il trasferimento il versamento di una somma di denaro di euro 3.000,00, poi ridotta ad euro 2.500,00,

- che il giorno 23 dicembre 2023 – ultimo giorno utile per il trasferimento – egli si è recato insieme al Lignite nel parcheggio del palazzetto dello sport di Porto San Giorgio;

- che in attesa che arrivasse il De Ruggiero, il Lignite davanti al Ciuti ha contato il denaro presente in una busta e che le banconote ammontavano alla somma di euro 2.500,00;

- che poco più tardi è giunto il De Ruggiero che è rimasto all’interno della sua autovettura, che egli ed il Lignite si sono avvicinati alla macchina, che il Lignite ha consegnato la busta con il danaro al De Ruggiero il quale ha consegnato al Ciuti il foglio del trasferimento del Lignite alla A.S.D. Sangiorgio;

- che egli ed il Lignite si sono recati subito negli uffici della A.S.D. Sangiorgio per procedere alla sottoscrizione del modulo di trasferimento da parte del Presidente e all’immediato invio telematico dello stesso.

Le dichiarazioni del Ciuti non lasciano spazio a dubbi o a diverse interpretazioni dell’accaduto: risulta provato che il De Ruggiero ha chiesto al Lignite e dallo stesso ricevuto la somma di euro 2.500,00 per consegnare il modulo di trasferimento del calciatore dalla A.S. Real San Giorgio alla A.S.D. San Giorgio, operazione economica vietata dalle norme federali.

Peraltro l’esposto e le dichiarazioni del Ligniti sono confermate, non solo dalle dichiarazioni del Ciuti, ma anche da quelle della Presidente della A.S.D. San Giorgio Ciccoli Antonella che ha confermato di essere a conoscenza della richiesta fatta dal De Ruggiero al Lignite e di aver avuto conferma dai due dello scambio – busta con il danaro/modulo di trasferimento – avvenuta nel parcheggio esterno del Palasport allorchè gli stessi sono tornati in sede per completare le operazioni di trasferimento del calciatore.

Tali elementi probatori sono corroborati, e non smentiti, anche dalla ricostruzione dei contatti intervenuti tra il Lignite, il De Ruggiero e la A.S.D. San Giorgio: infatti risulta pacificamente accertato che il Lignite voleva trasferirsi alla A.S.D. San Giorgio e che il De Ruggiero, di fronte a tale istanza ha opposto prima la richiesta di avere una contropartita tecnica per poi accettare- all’ultimo minuto possibile - il pagamento della somma di 2.500,00 euro versatagli dal Lignite.

Va infine rilevato che le argomentazioni della difesa in ordine ai messaggi prodotti dal Ligniti sono del tutto generiche e non tali da scalfire la portata probatoria della tesi accusatoria degli stessi.

Alla luce delle chiare risultanze probatorie sopra esposte, il Tribunale respinge la richiesta di audizione dei testimoni fatta dai deferiti in quanto tutte le circostanze elencate risultano essere ininfluenti ai fini della presente decisione che riguarda e deve riguardare soltanto l’accertamento del fatto – che per il Tribunale risulta essere stato provato - della richiesta e ricevimento da parte del De Ruggiero di una somma di denaro per consentire il trasferimento del Lignite.

Va inoltre rigettata l’eccezione relativa alla ipotizzata incapacità a testimoniare del Ciuti che deriverebbe da un suo interesse diretto e concreto al trasferimento del Lignite alla A.S.D. San Giorgio di cui egli è un dirigente.

Di certo non esiste alcuna incapacità in quanto il trasferimento è avvenuto, a prescindere dal fatto che il Lignite abbia versato o meno la somma di euro 2.500,00 euro al De Ruggiero: che interesse o vantaggio ha o può avere il Ciuti a rendere una dichiarazione mendace, quando la sua società ha comunque ottenuto il trasferimento del Lignite? Perchè dovrebbe farsi coinvolgere in una denuncia non veritiera che gli potrebbe comportare soltanto responsabilità, anche di carattere penalistico?

Va infine precisato che sono estranee a questo procedimento le accuse mosse nei confronti del Lignite e del Ciuti dal De Ruggiero nell’esposto inviato alla Procura Federale in data 12 aprile 2023, cioè dopo che lo stesso De Ruggiero in data 17-3-2023 era stato chiamato in audizione dal rappresentante della Procura in relazione al deferimento in oggetto: sarà la Procura ad effettuare quanto di propria competenza in relazione al contenuto dello stesso.

Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale accoglie il deferimento ed infligge ai deferiti le sanzioni come richieste dalla Procura Federale, ritenendole congrue al comportamento tenuto dal De Ruggiero ed alla responsabilità oggettiva che fa capo alla società A.S. Real San Giorgio.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, le seguenti sanzioni:

* al sig. GIORGIO DE RUGGIERO l’inibizione di 6 (sei) mesi,
* alla società A.S. REAL SAN GIORGIO l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 12 giugno 2023

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 giugno 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**\* \* \***

**ORARIO UFFICI**

L’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | Chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | chiuso |
| Mercoledì | Chiuso | chiuso |
| Giovedì | 10,00 – 12.00 | chiuso |
| Venerdì | Chiuso | chiuso |

**E’ comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Ufficio Segreteria 071/28560404

Ufficio Amministrazione 071/28560322

Ufficio Tesseramento 071/28560408

Ufficio Emissione Tessere 071/28560401

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 20/06/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque**  **(Marco Capretti)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |